



CITTA' DI VIGEVANO

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'AVVOCATURA CIVICA E
DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL
COMUNE DI VIGEVANO**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2015

Articolo 1

Oggetto

- 1) - Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Civica, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso, nonché i principi che ne ispirano l'azione.
- 2) - Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo.
- 3) - Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'Ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
- 4) - L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale, conformemente alla previsione di cui all'art. 23 della L. 31.12.2012, n. 247 (**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense**).
- 5) - La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.03.1999.
- 6) - Le mansioni svolte dagli avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie.

Articolo 2

Organizzazione

- 1) - L'Avvocatura Civica è dotata di personale togato e di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
- 2) - Alla direzione dell'Avvocatura Civica e al coordinamento degli Avvocati in essa incardinati è preposto un Avvocato Coordinatore (**categoria D3 giuridico - ex VIII^a q.f.**) con il ruolo di funzionario Alta Professionalità responsabile, idoneo all'esercizio della professione legale, iscritto sia all'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, che all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, al quale sono riconosciuti il ruolo professionale di Avvocato e la posizione funzionale di Avvocato.

3) - L'Avvocato Coordinatore, nel quadro delle funzioni previste all'articolo 1 del presente regolamento:

- ✓ determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- ✓ vigila sul Servizio e sugli Uffici eventualmente assegnatigli, nonché sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- ✓ assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- ✓ riferisce almeno semestralmente al Sindaco e al Segretario Generale, sull'attività svolta, presentando apposite relazioni, laddove richiesto, e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;
- ✓ esprime il parere alla Giunta comunale, sentite le strutture comunali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazioni e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
- ✓ nomina l'Avvocato vicario, provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisto delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
- ✓ comunica al Dirigente di Settore o al Funzionario P.O. Responsabile del Servizio fuori Settore, interessato alla vertenza, la chiusura della pratica legale entro 90 giorni dalla definizione della stessa, anche al fine di determinare il momento di maturazione del diritto alla corresponsione dei compensi professionali.

4) - L'Avvocato Coordinatore è in posizione di *primus inter pares* rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo ufficio.

5) - La dotazione di personale togato e di supporto è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.

6) - L'Avvocatura Comunale si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

7) - Il servizio amministrativo e/o ausiliario dell'Avvocatura:

- riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
- si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
- cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
- si occupa della gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;

- riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;

- cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

8) - L'Avvocato assegnato all'Avvocatura Civica risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al Sindaco legale rappresentante dell'Ente.

Articolo 3

Funzioni dell'Avvocatura

1) - L'Avvocatura Civica svolge le seguenti funzioni:

- o contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Amministrazione e la cura degli affari legali dell'Ente nelle cause civili ed amministrative attive e passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- o consultiva: con cui fornisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

2) - All'Avvocatura Civica sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge n. 247 del 31.12.2012 recante "**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense**" con le conseguenti responsabilità professionali.

3) - In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause civili ed amministrative, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche in appello. Tali compiti vengono svolti dai componenti dell'Avvocatura Civica con l'autonomia caratterizzante la professione forense.

4) - L'Avvocatura Civica, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e

competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

Articolo 4

Assegnazione del patrocinio e delle consulenze

- 1) - L'Avvocatura Civica opera di norma in modo unitario, tuttavia è facoltà della Giunta conferire il mandato anche disgiuntamente, ad uno o più dei componenti dell'ufficio.
- 2) - La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa che consultiva, viene assegnata a ciascun Avvocato dall'Avvocato Coordinatore secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale.
- 3) - L'assegnazione può avvenire in forma congiunta quando la complessità della questione lo richieda; in tal caso il compenso spettante è calcolato una sola volta.
- 4) - L'Avvocato Coordinatore sottoscrive i pareri, unitamente all'Avvocato che li ha redatti.
- 5) - L'Avvocato Coordinatore cura la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio sia per il contenzioso che per l'attività consultiva.

Articolo 5

Incarichi esterni

1) - Nel rispetto della normativa sui servizi legali, l'Avvocato dell'Avvocatura potrà essere affiancato da uno o più Avvocati esterni liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, previa deliberazione della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- ✓ cause di particolare complessità;
- ✓ cause in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente;
- ✓ casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
- ✓ casi in cui l'Avvocatura non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto consentito dall'art. 3 della L. n. 247 del 31.12.2012 recante **“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”**;
- ✓ eccessivo carico di lavoro, tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;

- ✓ altre situazioni di carattere eccezionale.

Articolo 6

Composizione dell'Avvocatura Civica

- 1) - Il servizio denominato "Avvocatura Civica" è composto dall'Avvocato Coordinatore (titolare di Alta Professionalità) dotato del titolo di Cassazionista, nonché dagli altri Avvocati in esso incardinati, tutti appartenenti alla **categoria D3 giuridico - ex VIII^ q.f.**, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 23 della Legge 31.12.2012, n. 247, oltre che da personale amministrativo di supporto.
- 2) - L'Avvocatura è un'unità autonoma all'interno dell'organizzazione del Comune sottoposta, **sotto il profilo della gestione del rapporto di lavoro**, al Segretario Generale o ad altro Dirigente. L'Avvocato opera in condizioni di esclusività ed autonomia affinché venga assicurato il libero esercizio dell'attività professionale.
- 3) - **Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra l'Avvocato e i Dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente.**
- 4) - Il dipendente Avvocato è inquadrato nell'Avvocatura con carattere di stabilità. Può essere fatto cessare dalla carica dall'autorità amministrativa solo sulla base di giusta causa.
- 5) - L'Amministrazione garantisce all'Avvocatura la strumentazione tecnica, di studio, di personale e di supporto necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'ufficio.

Articolo 7

Modalità per le costituzioni in giudizio

- 1) - Ogni atto introduttivo di giudizio viene ricevuto direttamente dall'Avvocatura Civica, che provvederà a farne successiva trasmissione ai settori ed organi competenti per le eventuali decisioni.
- 2) - Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei termini da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
- 3) - In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale ed al Dirigente di riferimento.
- 4) - La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore, che come convenuto, è preceduta dalla deliberazione della Giunta Comunale su richiesta formalizzata dal Dirigente della struttura interessata alla costituzione stessa, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza. A tale richiesta deve essere allegata una dettagliata relazione istruttoria in cui vengano motivatamente esternate le ragioni di fatto ed in diritto per cui si chiede

all'Avvocatura Civica di procedere al compimento degli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale.

5) - La costituzione in giudizio è preceduta dal parere dell'Avvocatura, da acquisire a cura del proponente l'azione o dal Segretario Generale, nel caso in cui il proponente sia il Sindaco o l'Organo Collegiale.

6) - La funzione del parere dell'Avvocatura, che può essere reso anche in forma verbale dall'Avvocato dell'Ente, è di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché di verificare la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.

Articolo 8

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1) - Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici, sono:

- il Sindaco;
- il Segretario Generale;
- i Dirigenti.

2) - Di norma, il parere dell'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.

3) - Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, semprechè, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

4) - I pareri resi dall'Avvocatura, oltre al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario Generale.

5) - Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.

Articolo 9

Ulteriori attività

1) - Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare:

- esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;

- presta consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- suggerisce l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- partecipa a gruppi di studio nominati dal Sindaco e/o dal Segretario Generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
- partecipa alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario Generale e dai singoli Dirigenti per fornire supporto legale in qualsiasi materia e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso;
- liquida le somme relative ai capitoli di bilancio assegnati all'Avvocatura.

Articolo 10

Dovere di collaborazione

1) - I Dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto è necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.

2) - In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Dirigente del settore competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocatura Civica, nel termine perentorio assegnato, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.

3) - Il termine per la trasmissione della citata relazione potrà essere abbreviato, su richiesta anche verbale dell'Avvocatura Civica, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.

4) - L'inosservanza dei termini previsti nei commi precedenti, in quanto violazione del dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura Civica, da segnalare tempestivamente al Sindaco e al Segretario Generale, cui competerà effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative, comprese quelle disciplinari, comporterà la mancata costituzione in giudizio addebitabile, per gli effetti pregiudizievoli che potranno derivare all'Ente, al Dirigente del Settore interessato.

Articolo 11

Metodo di lavoro

1) - La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati dell'Avvocatura Civica, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla

loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'ufficio.

2) - Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplicita anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli Avvocati è svolta senza vincolo di orario.

3) - Nel caso in cui per recarsi presso le sedi giudiziarie l'Avvocato intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento è autorizzato a detto utilizzo con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

4) - Stante la particolarità dello *status* dei dipendenti Avvocati e l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo di cui godono la valutazione dell'Avvocato è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente.

Art. 12

Compensi professionali

1) - I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Vigevano, emesse nelle cause in cui gli Avvocati dell'Avvocatura Civica sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente ed, in particolare, nei casi di:

- provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;
- provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, le ordinanze o provvedimenti analoghi che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole al Comune ecc. ecc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela, ovvero emessi tardivamente.

2) - I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune di Vigevano è condannata al pagamento delle spese di giudizio, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali

che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

3) - Le previsioni dei commi precedenti inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto a compensi professionali sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

Art. 13

Criteri di quantificazione dei compensi professionali

1) - Nella determinazione dei compensi professionali da corrispondere agli Avvocati (**categoria D3 giuridico - ex VIII^a q.f.**) dell'Avvocatura Civica, incaricati del patrocinio del Comune di Vigevano in sede giudiziale e stragiudiziale, ai fini della determinazione del valore della controversia si applicano le norme di cui agli artt. 10 e segg. del codice di procedura civile, nonché quanto previsto dal D.M. 10.03.2014 n. 55.

2) - Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata dal Segretario Generale o dal Dirigente preposto all'Avvocatura Civica, con determinazione dirigenziale, sulla base della notula predisposta dall'Avvocato che ha trattato la causa, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente, nel rispetto dei seguenti criteri:

- per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del Reg. Min. n. 55 del 10 marzo 2014 con una riduzione del 50%;
- per le cause di valore determinato che, in base a motivata valutazione, presentano particolare importanza per il valore e la natura dell'affare e/o per il numero, la complessità e l'importanza delle questioni trattate e/o per il pregio dell'opera prestata e/o per i risultati ed i vantaggi, anche non economici, conseguiti dall'Ente, e/o per l'urgenza della prestazione, si applicano, senza alcuna riduzione, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del Reg. Min. n. 55 del 10 marzo 2014;
- per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all'art. 5, comma 6, del Reg. Min. del 10 marzo 2014, riducendo del 50% gli importi indicati, per ciascuna fase, nelle tabelle di cui al citato D.M. 10.03.2014 n. 55.

3) - Nella notula, redatta tenendo conto delle voci di cui al richiamato D.M. 10.03.2014 n. 55, dovranno essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente.

4) - Nel caso di condanna alle spese in favore del Comune pronunciata dal giudice nelle sentenze, nei lodi e negli altri provvedimenti giurisdizionali indicati ai punti precedenti, il compenso da corrispondere agli Avvocati

(**categoria D3 giuridico - ex VIII^a q.f.**) dell'Avvocatura è quello liquidato in tali provvedimenti, ridotto del 30%. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte tramite le normali azioni esecutive. La restante quota dovrà essere riversata nel bilancio dell'ente in apposito capitolo di entrata del bilancio di competenza, cui viene correlato apposito capitolo di spesa, a destinazione vincolata, relativo ai "compensi per cause ed onorari dell'Avvocatura civica".

5) - Il Segretario Generale o altro Dirigente preposto all'Avvocatura Civica impegna, nel momento in cui si verificano i presupposti per la corresponsione dei compensi professionali (**cf. art. 12**), la spesa necessaria, disponendone contestualmente la liquidazione. La determinazione dirigenziale di impegno di spesa e contestuale liquidazione viene trasmessa dall'Avvocato coordinatore con apposita comunicazione al Servizio Trattamento Economico e Previdenziale, che provvede all'erogazione del compenso direttamente nelle competenze del mese di riferimento.

6) - In caso di co-difesa, l'ente corrisponderà agli Avvocati interni i compensi relativi alle attività, anche procuratorie, effettivamente svolte, ad esclusione delle attività riferibili esclusivamente al codifensore esterno.

7) - I compensi professionali di cui al presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'IRAP. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.

8) - L'incentivo, a titolo di compensi professionali, corrisposto agli Avvocati (**categoria D3 giuridico - ex VIII^a q.f.**) non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Ai sensi della circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello Stato nel concetto di trattamento economico complessivo va considerato oltre al trattamento fondamentale anche le componenti del trattamento accessorio avente caratteri di fissità e continuità (es. retribuzione di posizione).

Art. 14

Criteri di ripartizione dei compensi professionali

1) - I compensi, fermi i limiti individuali stabiliti dalle norme di legge, vengono ripartiti tra tutti gli Avvocati in ruolo presso l'Avvocatura Civica seguendo i criteri di cui ai commi seguenti.

2) - Sia nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, che nei casi di compensazione delle spese, i compensi professionali saranno ripartiti, previa verifica del rendimento individuale, effettuata, anche con l'ausilio degli strumenti informatici, considerando i seguenti elementi:

a) - puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;

b) - puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dal soggetto richiedente;

c) - cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;

d) - rispetto delle direttive impartite in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali.

3) - Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato, avendo in particolare riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

4) - La ripartizione dei compensi professionali, previa valutazione positiva degli elementi di cui ai commi precedenti, avverrà attribuendo il 50% del singolo compenso professionale all'Avvocato incaricato della trattazione della relativa causa ed il restante 50%, suddiviso in parti uguali, agli altri Avvocati incardinati nell'Avvocatura Civica, fermo restando che, qualora l'incarico, per ragioni di impedimento o assenza o mancanza del restante personale togato (**Avvocato - categoria D3 giuridico - ex VIII^a q.f.**), venga conferito ad uno solo, i compensi saranno liquidati a favore dell'Avvocato incaricato.

5) - Nell'ipotesi in cui si rilevino ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento tali da incidere sulla ripartizione di cui al precedente comma, verranno richiesti all'Avvocato incaricato adeguati chiarimenti che devono esser resi nei dieci giorni successivi. All'esito del contraddittorio, ove i chiarimenti forniti non siano ritenuti soddisfacenti, l'Avvocato Coordinatore di concerto con il Segretario Generale o con il Dirigente preposto all'Avvocatura Civica formalizzano la proposta di verifica del rendimento e quantificano in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto.

6) - La percentuale di riduzione della partecipazione al riparto non potrà essere inferiore al 10% né superiore al 75% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze. In casi di particolare gravità ovvero qualora la pronuncia giudiziale rilevi una qualsiasi mancanza di puntualità negli adempimenti processuali da parte della difesa del Comune, l'Avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto.

7) - Ai fini del presente regolamento la trattazione di un affare consultivo e/o contenzioso si considera diligente allorché essa si sostanzia in tutte quelle attività defensionali, di redazione di pareri e/o atti processuali o stragiudiziali, di partecipazione alle udienze, che si rendano necessarie e/o opportune al fine di assicurare la migliore tutela dell'Amministrazione Comunale in giudizio.

8) - I compensi di cui al presente articolo sono determinati nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge e di contratto nazionale nel tempo in vigore.

9) - Dal momento della fuoriuscita dal ruolo a titolo definitivo per qualsiasi ragione, i compensi spettano:

- per il primo anno nella stessa misura in cui sono stati percepiti nell'ultimo anno di servizio;
- dal secondo anno spettano nella misura del 50%;
- dal terzo anno spettano nella misura del 25%;
- dal quarto anno non spettano compensi.

Articolo 15

Documenti sottratti all'accesso

1) - Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m. e i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento forense, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti.

2) - Ai sensi dell'art. 24, comma 1, Legge n. 241/1990 e s.m. e i., sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 16

Aggiornamento professionale

1) - Gli Avvocati dipendenti del Comune di Vigevano sono tenuti al costante aggiornamento professionale, ed esso è loro garantito nel rispetto della normativa professionale vigente, sia mediante la partecipazione a corsi di formazione e sia mediante la dotazione, a cura dell'Amministrazione comunale, di riviste e banche dati giuridiche.

Articolo 17

Pratica professionale e stages formativi

1) - Presso l'Avvocatura Civica può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso il Comune e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salve motivate autorizzazioni al prosieguo della pratica, accordate dall'Avvocato Coordinatore su richiesta degli interessati ed ai soli fini della loro formazione professionale, per uno o più periodi, ciascuno dei quali non superiore all'anno, anche fino al superamento dei suddetti esami di abilitazione, purché permanga in capo agli interessati lo *status* di praticante.

L'individuazione dei praticanti da avviare al praticantato presso l'Avvocatura Civica è operata dall'Avvocato Coordinatore, previo avviso pubblico: la selezione per la pratica è, comunque, operata tenendo conto del *curriculum* di studi e delle qualità personali. Ai praticanti può essere riconosciuto un rimborso spese forfetario. Il rapporto di praticantato può essere interrotto in qualsiasi momento dall'Avvocato Coordinatore, che svolge la funzione di *dominus*, anche per motivazioni organizzative e per ragioni connesse al comportamento ed alla professionalità dei praticanti.

2) - E' ammesso lo svolgimento presso l'Avvocatura Civica di stages di formazione rivolti a studenti laureandi, che vogliono acquisire maggior conoscenza della realtà professionale della professione forense. La durata di tali stages, che non danno diritto ad alcun rimborso di spese, non potrà essere superiore ai due mesi, salvo motivate proroghe concordate con l'Avvocato Coordinatore.

Articolo 18

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1) - La presente disciplina, che sostituisce integralmente quella adottata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 71 del 17.04.2003 e n. 195 del 24.11.2005, si applica a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento sia per le cause non ancora concluse, sia per quelle già concluse con sentenza favorevole per l'Ente per le quali non sia ancora stato liquidato il relativo compenso professionale.

2) - Le riduzioni sui compensi corrisposti all'Avvocatura Civica, previste dalla legge di stabilità 2014 (L. 24 dicembre 2013, n. 147), sono valide per le liquidazioni disposte in base alle sentenze depositate fino alla data del 23 giugno 2014 (giorno antecedente la data di operatività del D.L. n. 90/2014).

3) - Per le liquidazioni disposte in base alle sentenze depositate dal 24 giugno 2014 si applicano le disposizioni del presente regolamento senza le decurtazioni previste dalla predetta legge.